

I BONUS DEL DECRETO LEGGE RILANCIO (Parte 1)

SUPERBONUS 110%

L'agevolazione spetta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, **sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, in cinque rate annuali di pari importo.** Il contribuente potrà optare per uno sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero utilizzarlo come credito di imposta.

Gli interventi che possono accedere alla nuova detrazione, suddivisi per tipologia, sono i seguenti:

1) ECOBONUS

- Interventi di **isolamento termico** delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza **superiore al 25%** della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo fino ad un massimo di spesa di **60.000 euro** per ogni unità immobiliare che compone l'edificio;
- Interventi sulle **parti comuni degli edifici** per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** con impianti:
 - a **condensazione**, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
 - a **pompa di calore**, ivi inclusi gli impianti ibridi;
 - **geotermici**, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- di **microgenerazione**.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a **30.000 euro** moltiplicato per le unità immobiliari che compongono l'edificio.

- interventi sugli **edifici unifamiliari** per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** con impianti: o a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi; o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; o di microgenerazione.

Anche in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a **30.000 euro**.

Per accedere **all'Ecobonus al 110%** è necessario conseguire un **miglioramento di 2 classi energetiche** dell'edificio o, se si è già nelle prime due classi, il conseguimento della **classe energetica più alta** che dovrà risultare dall'attestato di prestazione energetica (**APE**), rilasciato da un tecnico abilitato mediante dichiarazione asseverata.

Per le **persone fisiche** la detrazione aspetta solo per lavori effettuati **sull'abitazione principale**.

L'aliquota del 110% è prevista anche per **tutti gli altri interventi di efficientamento energetico** previsti dalla legislazione vigente, **semprechè** siano eseguiti **congiuntamente** ad almeno uno degli interventi di cui sopra. La detrazione è calcolata su un **ammontare complessivo** previsto dai **limiti di spesa** per **ciascun intervento**.



2) SISMA BONUS

Il decreto ha previsto la detrazione fiscale **potenziata al 110%** (comprese le spese sostenute per la **classificazione e verifica sismica** degli immobili) anche per il **miglioramento sismico** di immobili destinati ad abitazione e ad attività produttive. Si tratta dell'adozione di misure **antisismiche** (anche demolizione e ricostruzione) con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la **messa in sicurezza statica**, realizzati sulle **parti strutturali di edifici o complessi di edifici** collegati strutturalmente e comprendere interi edifici (ubicati sulle **zone sismiche 1, 2 e 3**) e, ove riguardino i centri storici, eseguiti sulla base

di **progetti unitari** e non su singole unità abitative.

La detrazione relativa al Sisma Bonus si **riduce al 90%** in caso di **cessione del corrispondente credito** ad un'impresa di **assicurazione** e di contestuale stipula di una polizza che copre il **rischio di eventi calamitosi**.

3) IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO

Tra gli interventi agevolabili dal Superbonus sono previsti anche gli **impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica e **relativi sistemi di accumulo** o batterie **sempreché** l'installazione degli impianti sia eseguita **congiuntamente** agli interventi di efficientamento energetico sopra indicati.

La fruizione della nuova detrazione per il fotovoltaico è **subordinata** alla **cessione al GSE** dell'energia **non autoconsumata** e **non cumulabile** con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione, compresi gli incentivi per lo scambio sul posto.



4) INFRASTRUTTURE RICARICHE VEICOLI ELETTRICI

E' riconosciuta la detrazione del 110 per cento per l'installazione di infrastrutture per la **ricarica di veicoli elettrici** negli edifici, la spesa è da ripartire **tra gli aventi diritto** in **cinque quote annuali** di pari importo, **sempreché** l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi sopra specificati.

I **beneficiari** della detrazione sono:

- i **condomini** legalmente costituiti;
- le **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari o edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale;

- gli **Istituti autonomi case popolari** (IACP);
- le **cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.



SCONTI IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

Il decreto Rilancio dà la possibilità di convertire le detrazioni fiscali in:

- **sconto in fattura** anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- **credito d'imposta**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Per le modalità operative ed ulteriori chiarimenti siamo in attesa del **provvedimento attuativo** e la **guida esplicativa** dell'Agenzia delle Entrate.

#LAUILCANONSIFERMA

